

- (7) Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. È stato sentito un produttore esportatore della RPC, la CISA e un importatore.
- (8) La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate e, ove opportuno, le ha commentate in appresso.
- (9) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Al fine di verificare le risposte al questionario pervenute da importatori indipendenti, sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti parti:
- Network Steel S.L., Madrid, Spagna
 - Primex Steel Trading GmbH, Düsseldorf, Germania
 - Salzgitter Mannesmann International GmbH, Düsseldorf, Germania
- (10) La Commissione ha informato tutte le parti dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di lamiera pesante originaria della RPC e disporre la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio («la divulgazione delle conclusioni definitive»).
- (11) A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni definitive. Eurofer, CISA e un importatore hanno presentato le loro osservazioni per iscritto in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive e nel corso di un'audizione. Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, tenute in considerazione.

1.4. Campionamento

- (12) La CISA ha sostenuto che un campione di produttori dell'Unione che rappresenta il 28,5 % del totale delle vendite dell'industria dell'Unione è troppo esiguo e non copre un volume di vendite sufficiente.
- (13) Come indicato al considerando 12 del regolamento provvisorio, il campione dei produttori dell'Unione è stato stabilito in base al più grande volume di vendite nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta che poteva essere adeguatamente esaminato nel tempo a disposizione.
- (14) Già per questo motivo tale argomentazione è respinta. Come indicato al considerando 197, vi è la quasi totale corrispondenza tra oltre il 90 % (in volume) e il 70 % circa [per numero di controllo del prodotto (NCP)] utilizzato per differenziare i tipi di prodotto ai fini dell'inchiesta] tra i tipi di prodotto esportati dai produttori esportatori della RPC inclusi nel campione e i tipi di prodotto venduti dai produttori dell'Unione inclusi nel campione sul mercato dell'Unione.
- (15) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive la CISA ha di nuovo sollevato tale questione nelle loro osservazioni e all'audizione, precisando che è difficile credere che vi è la quasi totale corrispondenza tra gli NCP se la maggioranza degli NCP non è venduta da tutti e tre i produttori dell'Unione inclusi nel campione. La Commissione osserva che la corrispondenza di NCP è stata di nuovo verificata e le percentuali di cui al considerando 14 sono risultate corrette.
- (16) In questo contesto la Commissione osserva che per «corrispondenza» s'intende che per un tipo di prodotto incluso in un determinato NCP esportato dai produttori esportatori della RPC inclusi nel campione, vi è almeno un'operazione per il tipo di prodotto con lo stesso NCP per i produttori dell'Unione inclusi nel campione. Una corrispondenza del 90 % in volume significa che il 90 % delle operazioni di importazione dei produttori esportatori della RPC inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta rientra in un NCP per il quale esiste almeno un'operazione per i produttori dell'Unione inclusi nel campione. Una corrispondenza del 70 % per NCP significa che per il 70 % dei tipi di prodotto che sono importati sotto un determinato NCP, vi è almeno un'operazione corrispondente dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.
- (17) La Commissione conclude pertanto che il campione dei produttori dell'Unione è rappresentativo, anche se non era sufficiente il semplice fatto che esso è stato stabilito in base al maggior volume che poteva ragionevolmente essere esaminato.
- (18) In assenza di altre osservazioni riguardo al metodo di campionamento, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 11 a 24 del regolamento provvisorio.

